

COMUNE DI MASSA



Medaglia d'Oro al Merito Civile

Comune di Massa

Regolamento sulle unioni civili

**Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 16/07/2014,
entrata in vigore 13/08/2014.**

Sommario

Art. 1 - Definizione Unione Civile	1
Art. 2 - Istituzione del Registro delle Unioni Civili	1
Art. 3 - Requisiti per l'iscrizione nel Registro delle Unioni Civili	1
Art. 4 - Effetti dell'iscrizione	2
Art. 5 - Cessazione dell'Unione Civile	2
Art. 6 - Decadenza dai benefici dell'iscrizione al Registro delle Unioni Civili	2
Art. 7 - Informativa circa il Registro delle Unioni Civili	2
Art. 8 - Efficacia della presente disciplina	3
Art. 9 - Trattamento dei dati	3
Art. 10 - Entrata in vigore.....	3
Allegati:	3
DOMANDA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE UNIONI CIVILI.....	4
DOMANDA DI CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE UNIONI CIVILI	5

Art. 1 - Definizione Unione Civile

Il Comune di Massa, in attuazione dei principi di tutela e uguaglianza sanciti dagli articoli 2 e 3 della Carta Costituzionale, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela la piena dignità dell'unione civile, garantendo l'uguaglianza e la parità di trattamento dei cittadini.

Ai fini del presente regolamento è da intendersi unione civile il rapporto tra due persone maggiorenni, che non siano legate fra loro da vincoli giuridici (matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, curatela ecc.) ma da vincolo affettivo inteso quale reciproco impegno all'assistenza morale e materiale, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune, e che ne abbiano chiesto la registrazione amministrativa ai sensi dei successivi articoli.

Nell'ambito delle proprie competenze il Comune provvede a favorire l'integrazione nel contesto sociale, culturale ed economico del territorio delle Unioni Civili al fine di superare situazioni di discriminazione, assicurando l'accesso ai procedimenti amministrativi di varia natura alle medesime condizioni riconosciute dall'ordinamento alle coppie sposate e assimilate.

Le aree tematiche entro le quali gli interventi sono da considerarsi prioritari sono:

- a) casa;
- b) sanità e servizi sociali;
- c) politiche per i giovani, genitori e anziani;
- d) diritti e partecipazione;
- e) formazione, scuola e servizi educativi;
- f) sport e tempo libero;
- g) trasporti.

Il Comune adotta tutte le iniziative per favorire il recepimento, nella legislazione statale, delle Unioni Civili al fine di garantire i principi di libertà individuale ed assicurare in ogni circostanza la parità di condizione dei cittadini

Art. 2 - Istituzione del Registro delle Unioni Civili

E' istituito presso il Comune di Massa il Registro delle Unioni Civili.

Il regime amministrativo delle Unioni Civili si applica ai cittadini italiani, comunitari e non comunitari residenti anagraficamente nel Comune di Massa che costituiscono una famiglia anagrafica basata su di un vincolo di natura affettiva ai sensi dell'art. 4 D.P.R. n. 223/1989. Tali condizioni sono accertate in via amministrativa attraverso il registro dell'anagrafe della popolazione residente.

Art. 3 - Requisiti per l'iscrizione nel Registro delle Unioni Civili

Possono richiedere di essere iscritte al Registro delle Unioni Civili due persone maggiorenni, residenti e coabitanti nel Comune di Massa, non legate da vincoli di matrimonio, salvo che sia intervenuta separazione legale, parentela, affinità adozione, tutela, curatela, ma da vincolo affettivo, inteso quale reciproco impegno all'assistenza morale e materiale.

La domanda, da presentarsi mediante la modulistica predisposta dagli uffici comunali, deve contenere l'autocertificazione del possesso dei requisiti e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa all'assenza delle cause impeditive indicate dal presente regolamento.

L'ufficio competente deve verificare al momento dell'iscrizione l'effettiva convivenza delle persone che richiedono l'iscrizione. Può altresì verificare in ogni momento l'effettiva convivenza delle persone che richiedono l'iscrizione.

Non può essere richiesta l'iscrizione da coloro che siano già registrati come parti di un'altra unione di fatto e di convivenza, né dalle persone coniugate fino al momento dell'annotazione nei registri di stato civile della separazione tra i coniugi, della cessazione degli effetti civili o dello scioglimento del matrimonio.

Art. 4 - Effetti dell'iscrizione

Ai fini delle disposizioni che regolano i rapporti tra il Comune e i cittadini, le coppie unite civilmente sono equiparate, a tutti gli effetti, alle coppie unite in matrimonio.

Art. 5 - Cessazione dell'Unione Civile

La cancellazione dal Registro si verifica qualora:

- a) vi sia formale richiesta di cancellazione presentata da almeno una delle persone interessate;
- b) venga meno la situazione di coabitazione e di reciproca assistenza morale e/o materiale, provata da elementi di fatto;
- c) venga meno l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente del Comune di Massa;
- d) vi sia matrimonio tra le parti o di una delle parti;
- e) si verifichi la morte di una delle parti.

Nei casi di cui alle lettere a) e b), in assenza di domanda congiunta, redatta sulla modulistica allegata, l'ufficio provvede ad inviare, ai sensi della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, all'altro componente dell'unione di fatto la comunicazione relative alla cancellazione. I componenti l'unione di fatto devono comunicare all'ufficio competente entro 30 giorni il venir meno dei requisiti per l'iscrizione nel registro e chiedere la cancellazione. L'ufficio competente provvede entro i successivi 10 giorni, con decorrenza degli effetti dalla data della comunicazione.

L'ufficio competente che sia venuto a conoscenza del venir meno dei requisiti, pur in assenza delle necessarie dichiarazioni da parte degli interessati, provvede d'ufficio alla cancellazione.

La violazione degli obblighi di comunicazione, di cui ai commi precedenti, da parte degli interessati comporta l'immediata decadenza dai benefici eventualmente ottenuti *medio tempore* dagli inadempienti.

Art. 6 - Decadenza dai benefici dell'iscrizione al Registro delle Unioni Civili

Nei casi previsti all'articolo precedente, lett. d) ed e), sono fatti salvi i benefici che il Comune di Massa, nell'ambito della propria competenza, abbia attribuito alla coppia unita civilmente, che abbia contratto in seguito matrimonio, nonché al convivente superstite previa verifica della permanenza dei requisiti.

Nei casi previsti dall'articolo precedente, lett. a), b), e c) dal momento della cancellazione del registro cessano gli effetti di cui al presente Regolamento.

Art. 7 - Informative circa il Registro delle Unioni Civili

Al fine di consentire il riconoscimento di diritti e benefici previsti da atti e disposizioni dell'Amministrazione comunale l'ufficio detentore del Registro promuove ogni forma di scambio di informazione tra uffici comunali che ne faranno richiesta sui soggetti iscritti.

Art. 8 - Efficacia della presente disciplina

Sino all'eventuale intervento legislativo statale in materia, la disciplina comunale delle Unioni Civili ha rilevanza esclusivamente amministrativa, ai fini di cui all'art. 1 comma 3, senza interferire, quindi, con la vigente legislazione in materia anagrafica, di stato civile e con il diritto di famiglia.

Art. 9 - Trattamento dei dati

Il trattamento e la comunicazione dei dati personali contenuti nel registro amministrativo delle unioni civili viene effettuato nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni. La comunicazione dei dati contenuti nel registro è consentita esclusivamente agli interessati ed agli organi della P.A. o incaricati di pubblico servizio ai fini della tutela dei diritti riconosciuti alle unioni civili nello svolgimento dei procedimenti di propria competenza.

Art. 10 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nell'Albo pretorio dell'ente della deliberazione di approvazione.

Con successivo provvedimento della Giunta, da assumersi entro sessanta giorni dall'esecutorietà del presente regolamento, si provvederà ad organizzare la tenuta del registro e ad individuare l'ufficio competente.

Allegati:

Domanda di iscrizione al Registro delle Unioni Civili;

Domanda di cancellazione dal Registro delle Unioni Civili.



COMUNE DI MASSA

Via Porta Fabbrica, 1, 54100 Massa – Tel. 0585.4901 – Fax 0585.41245
Codice fiscale 00181760455 – Partita Iva 00181760455
www.comune.massa.ms.it

DOMANDA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE UNIONI CIVILI

Il/la sottoscritto/a _____
(cognome) (nome)

nato/a a _____ (prov. _____), il _____

celibe/nubile - di stato libero - vedovo/a - separato/a Cittadinanza _____

documento d'identità _____ - _____

Il/la sottoscritto/a _____
(cognome) (nome)

nato/a _____ (prov. _____), il _____

celibe/nubile - di stato libero - vedovo/a - separato/a Cittadinanza _____

documento d'identità _____

residenti a _____ (prov. _____), Via _____ n. _____

consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

DOMANDANO DI ESSERE ISCRITTI NEL REGISTRO UNIONI CIVILI E DICHIARANO

di essere entrambi maggiorenni

di NON essere legati da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, curatela

di ESSERE legati da vincoli affettivi con reciproco impegno all'assistenza morale e materiale

di essere coabitanti e residenti nel Comune di Massa.

Luogo e data _____

Il/la Dichiarante

Il/la Dichiarante

COMMA 3 – ART. 38 – D.P.R. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000 – “LE ISTANZE E LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETÀ DA PRODURRE AGLI ORGANI DELLA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA O AI GESTORI O ESERCENTI DI PUBBLICI SERVIZI SONO SOTTOSCRITTE DALL'INTERESSATO IN PRESENZA DEL DIPENDENTE ADDETTO OVVERO SOTTOSCRITTE E PRESENTATE UNITAMENTE A COPIA FOTOSTATICA NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE. LA COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO È INSERITA NEL FASCICOLO. LE ISTANZE E LA COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ POSSONO ESSERE INVIATE PER VIA TELEMATICA; NEI PROCEDIMENTI DI AGGIUDICAZIONE DI CONTRATTI PUBBLICI, DETTA FACOLTÀ È CONSENTITA NEI LIMITI DEL PUBBLICO REGOLAMENTO DI CUI ALL'ART. 15, COMMA 2 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59.”



COMUNE DI MASSA

Via Porta Fabbrica, 1, 54100 Massa – Tel. 0585.4901 – Fax 0585.41245
Codice fiscale 00181760455 – Partita Iva 00181760455

www.comune.mass.ms.it

DOMANDA DI CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE UNIONI CIVILI

Il/la sottoscritto/a _____
(cognome) (nome)
nato/a a _____ (prov. _____), il _____
celibe/nubile - di stato libero - vedovo/a - separato/a Cittadinanza _____
documento d'identità _____ - _____

Il/la sottoscritto/a _____
(cognome) (nome)
nato/a _____ (prov. _____), il _____
celibe/nubile - di stato libero - vedovo/a - separato/a Cittadinanza _____
documento d'identità _____
residenti a _____ (prov. _____), Via _____ n. _____

consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

DOMANDANO DI ESSERE CANCELLATI DAL REGISTRO UNIONI CIVILI PER CESSAZIONE:

dei vincoli affettivi

della coabitazione e/o residenza nel Comune di Massa

Luogo e data _____

Il/la Dichiarante

Il/la Dichiarante

N.B. NEL CASO LA PRESENTE DICHIARAZIONE SIA SOTTOSCRITTA DA UNA SOLA DELLE PARTI, L'UFFICIO PROVVEDERÀ AD INVIARNE COMUNICAZIONE ALL'ALTRA PARTE DELL'UNIONE.

COMMA 3 – ART. 38 – D.P.R. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000 – “LE ISTANZE E LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETÀ DA PRODURRE AGLI ORGANI DELLA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA O AI GESTORI O ESERCENTI DI PUBBLICI SERVIZI SONO SOTTOSCRITTE DALL'INTERESSATO IN PRESENZA DEL DIPENDENTE ADDETTO OVVERO SOTTOSCRITTE E PRESENTATE UNITAMENTE A COPIA FOTOSTATICA NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTO